



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 IN COMBINATO DISPOSTO CON IL D.LGS 201/2022 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”. STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2023. DETERMINAZIONI.</b>
-----------------	--

## PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 120 del 20/12/2024

### SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale -  
Controllo Analogico**

**Richiamata** la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 29/09/2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute*”;

**Visto** in particolare l’art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “*annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Visto** il comma 2 del citato art. 20 TUSP, che in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, testualmente recita:

“2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4”.*

**Atteso** che la Provincia può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del TUSP;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 226, comma 2), del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e inconsiderazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Tenuto conto, altresì, che il D.Lgs. 2021/2022 con particolare riferimento all'art. 30 rubricato “Verifiche periodiche sulla gestione di servizi pubblici locali”, in relazione alle fattispecie aventi rilevanza economica, prevede una specifica ricognizione periodica delle situazioni gestionali.

Tale ricognizione deve rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e, in forma analitica, nel rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Tale ricognizione va ricondotta e contestualizzata nell'assetto delle Partecipate di cui al TUSP, come recita il comma 2 del prefato art. 30.

**Considerato** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, come riportata nella "Relazione tecnica" allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente;

**Dato atto** che la società SAMTE srl in data 03 febbraio 2023, innanzi al notaio Ambrogio Romano, (Repertorio n. 55847), ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c., con conseguenziale ripristino delle ordinarie funzioni e attività delegate con apposita convenzione.

Il tutto da inquadrare in una fase "transitoria" (ex art. 40 e seguenti legge regionale 14/16) poiché il sistema provinciale è ancora in attesa del suo assetto gestionale che dovrà essere disegnato e ri-articolato nel piano d'ambito l'Ente di riferimento (EDA), che ha "da tempo" l'obbligo di definire, così come prevede la legge regionale in materia (LR 14/16).

Allo stato, in virtù di un nuovo accordo di collaborazione sottoscritto nel corso dell'anno 2024 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, SAMTE, ATO Benevento e SAPNA, la gestione dei Comuni del ciclo integrato dei rifiuti rimane provvisoriamente affidata alla Società SAMTE in attesa che l'Ente di Ambito adotti i provvedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Nelle more delle determinazioni da parte dell'ATO, a seguito della attuazione del predetto accordo, è auspicabile un rinnovato impulso al ciclo dei rifiuti, conseguente alle programmate riaperture dello STIR di Casalduni e della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte.

**Dato atto**, altresì, che l'Ente alla data del 31/12/2023, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- SAMTE SRL Società a responsabilità limitata 100%;
- SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
- GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
- CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
- CONSORZIO SANNIO .IT (CST) Consorzio 32,23% (in liquidazione);
- A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;

Esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, che ha evidenziato specifiche necessità ed opportunità, deve rilevarsi che, per quanto riguarda la società SANNIO EUROPA scarl, l'azienda speciale ASEA, il consorzio ASI, le attività svolte risultano necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Pertanto, la partecipazione della Provincia nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e soddisfano anche i requisiti previsti dall'art. 5 del TUSP, e non presentano caratteristiche gestionali che interessano quelle a rilevanza economica regolate dal D.Lgs 201/2022;

Esaminate, ancora, le vicende gestionali attinenti la società SAMTE' SRL che, viceversa, operando in ambito "Rifiuti" è oggettivamente attratta alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 201/2022;

Considerato che la predetta società in house "deve" continuare a svolgere il ruolo di gestore della filiera impiantistica dedicata al ciclo integrato dei rifiuti presenti sul territorio, sia pure in supplenza Istituzionale del sistema Regionale per la mancata adozione, nei modi e nei tempi assegnati, degli atti di programmazione, quale il Piano d'Ambito Territoriale demandato all'EDA di Benevento ex Legge Regionale 14/2016 ed in applicazione del suo art. 40 comma 3, nonché in attuazione degli accordi Istituzionali sottoscritti, per i prossimi 12/18 mesi, come da verbale del 16.06.2023, nonché per effetto del recente accordo sottoscritto nel corso dell'anno 2024 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, SAMTE, ATO Benevento e SAPNA;

Dato atto, pertanto, che l'Ente intende mantenere le partecipazioni nella società SANNIO EUROPA scarl, nell'Azienda Speciale ASEA, nel consorzio ASI e nel GAL PARTENIO;

Dato atto, che l'Ente deve continuare a mantenere la società SAMTE SRL per il 2025 per le ragioni innanzi riportate e documentate;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli Enti che detengono partecipazioni pubbliche e l'art. 30 del D.Lgs 201/2022;

Per quanto concerne il CST, la mancata approvazione in sede dell'Assemblea Consortile del 13 settembre 2024 di tutti gli atti fondamentali, indispensabili per la gestione dell'Ente, e il mancato e/o regolare funzionamento dell'organo assembleare, sono significativi della volontà di non proseguire nelle attività consortili dei Consorziati che, tra l'altro, avevano già deliberato di valutare l'ipotesi di scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 29.10.2024 è stata recepita la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio ed è stata manifestata la disponibilità della Provincia in merito alla destinazione del personale dipendente del Consorzio presso la Provincia stessa.

Come programmata in data 10.12.2024, si è tenuta l'Assemblea Consortile per procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, secondo le modalità e termini previsti dallo statuto e dalle leggi di riferimento;

Considerato altresì, che tale volontà assembleare trovava già riferimento nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024 (giusto verbale del Collegio dei Revisori n. 71 del 21.11.2023), e riportata espressamente anche nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05.12.2024, (giusto verbale del Collegio dei Revisori n. 106 del 04.12.2024);

Richiamati:

- il D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

## PROPONE di DELIBERARE

*Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:*

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento alla data del 31 dicembre 2023, come risultanti nella “*Relazione Tecnica*” redatta dal Servizio competente ed eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** della necessità di tenere la partecipazione nella società SAMTE SRL per le ragioni innanzi descritte ed in applicazione dell'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 14/2016 e in attuazione dell'accordo Istituzionale sottoscritto in data 14.07.2022 con la Regione Campania e l'EDA di Benevento con successive modifiche ed integrazioni trasfuse nel verbale di riunione del 16.06.2023, nonché per effetto del recente accordo sottoscritto nel corso dell'anno 2024 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, SAMTE, ATO Benevento e SAPNA;
3. **di prendere atto** che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 29.10.2024 è stata recepita la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio ed è stata manifestata la disponibilità della Provincia in merito alla destinazione del personale dipendente del Consorzio presso la Provincia stessa, e che in data 10.12.2024 si è tenuta l'Assemblea Consortile per procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, secondo le modalità e termini previsti dallo statuto e dalle leggi di riferimento;
4. **di dare atto** che, per le ragioni espresse sia nell'allegata Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nella proprietà dell'Ente, sono le seguenti:
  - SAMTE SRL Società a responsabilità limitata 100%;
  - SANNIO EUROPA SCARL Società consortile a responsabilità limitata 100%;
  - GAL PATERNIO S.C.A.R.L. Gruppo Azione Locale 5,032%;
  - CONSORZIO ASI Consorzio 40%;
  - A.S. ASEA Azienda Speciale 100%;
5. **di dare mandato** al Servizio competente di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dalla Provincia;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Benevento, lì 20/12/2024

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

Dott. Armando Mongiovì

**Il Responsabile del Servizio**

Dott. Armando Mongiovì